Contratto per la gestione del Servizio di Supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Area Pratese

- C.I.G. ……...

L'anno duemilaventisei in data dell'ultima firma digitale

TRA

La Società della Salute Area Pratese di seguito SdS, rappresentata nella persona di Lorena Paganelli nata a Pistoia il _____, codice fiscale _____ e domiciliata per la sua carica presso la sede legale della Società della Salute Area Pratese situata in Prato, Piazza del Comune n. 2, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore, in rappresentanza e per conto della Società della Salute Area Pratese, c.f. 01975410976;

E

…….. con sede in …….., Codice Fiscale……... nella persona di ……..nato a ……il…....., in qualità di Rappresentante Legale di…….……. domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del vigente statuto sociale;

Premesso

che con Provvedimento del Direttore n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico all'affidamento diretto del servizio di "Supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Area Pratese" e relativo schema di contratto;

che con Provvedimento del Direttore. n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione del servizio all'operatore economico come sopra identificato;

che ……..è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra la SdS Area Pratese e …….., che si fa carico della gestione del servizio di Supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Area Pratese per il periodo indicato all'art. 3 del presente contratto - C.I.G. codice identificativo gara ……... nel rispetto degli obiettivi indicati nell'Avviso Pubblico e nella Proposta Progettuale presentata dall'operatore economico.

Il percorso annuale di supervisione dovrà essere articolato secondo le prescrizioni di cui alla Scheda LEPS 2.7.2 del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 ed in particolare dovrà prevedere:

Supervisione professionale di gruppo composto da Assistenti Sociali (A1):
- Livello minimo: 16 ore annue per gruppo

Richiesta SdS Area Pratese:
- n. 4 gruppi
- n. 15 Assistenti Sociali per gruppo per un totale massimo di 60 AA.SS
- n. 4 incontri annui
- n. 4 ore per ciascun incontro
- n. ore totali annue: 4x4x4 = 64

Supervisione professionale individuale per Assistenti Sociali (A2):
- Livello minimo:15 ore annue per gruppo di A1 (pertanto 15x4 = 60 ore)

Richiesta SdS Area Pratese:
- n. 50 incontri di n. 2 ore ciascuno
- n. ore totali annue: 50x2 = 100

Supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali (A3):
- Livello minimo: 6 ore annue per gruppo

Richiesta SdS Area Pratese:
- 15 operatori indicativamente per gruppo;
- 12 gruppi da 15 persone dei quali:
 - 11 gruppi: n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno per un totale di n. 132 ore
 - 1 gruppo di: n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno per un totale di 9 ore
- n. ore totali annue: 132 + 9 = 141

Le ore complessive annue per gli anni 2026 -2027 – 2028 ammontano pertanto a n. 305.
A tale monte orario deve essere aggiunto un monte orario di n. 90 ore per l'anno 2026, per lo della **Supervisione professionale individuale per Assistenti Sociali (A2),** calcolata su n. 6 gruppi di 15 persone (pertanto 15 h x 5 = 90 ore)

Pertanto il monto ore complessivo oggetto dell'affidamento risulta pari a n. 1.011 ripartite nel seguente modo:
- anno 2026 A2 n. 90 ore
- anno 2027 A1-A2-A3: 305 ore
- anno 2028 A1-A2-A3: 305 ore
- anno 2029 A1-A2-A3: 305 ore

Qualora non si rendesse necessario utilizzare tutte le ore destinate alla supervisione individuale o a quella di tipo organizzativo, il supervisore, d'intesa con l'Ente, potrà redistribuire le ore non fruite sulle altre attività di supervisione.
Le attività di supervisione si svolgeranno presso la sede del Centro per le Famiglie Ohana Piazza Gelli n. 24/9 Prato o in altra sede eventualmente individuata successivamente dalla stessa SdS.
Il personale complessivo coinvolto nell'attività di supervisione (di gruppo/individuale/di equipe) è orientativamente di n. 160 operatori, di cui n. 90 in media Assistenti Sociali.

Le ore di supervisione professionale potranno dare diritto al riconoscimento dei crediti ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo previsto per gli Assistenti Sociali.

Art. 2 – Gestione del servizio e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, dettagliate nell'Avviso Pubblico e nella Proposta Progettuale, con idonea organizzazione. Il personale adibito al servizio e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nella Proposta Progettuale presentata. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Il referente del servizio per il soggetto gestore è ……..e per la SdS Area Pratese il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Eleonora Dragonetti.
Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al RUP di eventuali variazioni concernenti: numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio.
Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3 – Durata del contratto

L'affidamento del servizio decorre dalla data di avvio delle attività (data dell'ultima firma digitale) fino al 31.12.2029, salvo risoluzione anticipata nei casi espressamente previsti nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte nell'anno solare non corrispondano alla previsione di 305, le rimanenti dovranno essere effettuate nel primo semestre dell'anno successivo (in tale ipotesi la scadenza ultima dell'affidamento è fissata al 30.06.2030).
La SdS Area Pratese si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite PEC con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 Valore del contratto

Nel definire la quantificazione economica di un livello essenziale di supervisione viene considerato un **costo orario di 120 euro/ora oltre Iva se dovuta e una quota forfettaria fissa al 7%** (calcolato sul totale delle ore effettivamente prestate) per il sostenimento di costi di gestione e adempimenti connessi a carico del Supervisore (secondo le indicazioni di cui al Volume 7 "Strumento di accompagnamento all'implementazione del LEPS supervisione del personale dei servizi sociali" pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

PIANO FINANZIARIO

Anno	Tipologia prestazione	Ore complessive	Costo orario	Totale costo	Quota forfettaria fissa 7% per costi di gestione	Totale comprensivo di costi di gestione	**Totale (oltre Iva se dovuta)**
2026	A2	90	€ 120,00	€ 10.800,00	€ 756,00	€ 11.556,00	€ 129.042,00
2027	A1-A2-A3	305	€ 120,00	€ 36.600,00	€ 2.562,00	€ 39.162,00	
2028	A1-A2-A3	305	€ 120,00	€ 36.600,00	€ 2.562,00	€ 39.162,00	
2029	A1-A2-A3	305	€ 120,00	€ 36.600,00	€ 2.562,00	€ 39.162,00	

L'importo degli oneri di sicurezza derivanti da interferenze con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è pari a 0 (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Per tale motivazione non è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in quanto per i servizi di natura intellettuale - anche se effettuati presso la stazione appaltante - non è necessaria la predisposizione

preventiva del DUVRI e la conseguente stima dei costi sulla sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del09/04/08 e s.m.i..
Per quanto non disciplinato si fa riferimento al Codice dei Contratti pubblici di cui Dlgs. n. 36/2023.

Art. 5 Specifiche tecniche relative al personale
L'operatore economico affidatario provvederà alle attività di cui al presente affidamento con proprio personale, e dovrà quindi disporre di personale sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento.
Detto personale deve essere di idoneità piena alle mansioni per capacità e competenza professionale.
Il personale dell'operatore economico affidatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni in materia di Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii. e al Reg. UE 2016/679 (RGPD -Regolamento Generale Protezione Dati).
All'inizio del periodo contrattuale, l'affidatario dovrà fornire alla SdS Area Pratese l'elenco nominativo, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e soggetto affidatario. L'affidatario si impegna inoltre a comunicare per iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa. Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei requisiti di cui al presente capitolato. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto.
Il personale ed i collaboratori del soggetto affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, dovranno osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della SdS Area Pratese , approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 15/4/2024.
La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione procedente effettuerà le verifiche di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del Dlgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013: a tal fine l'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al RUP i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali, anche in caso di successiva variazione.

Art. 6 Sostituzioni e continuità delle attività
L'affidatario deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, delle professionalità presentate in fase di offerta, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il committente.
L'affidatario si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni sono interamente a carico dell'affidatario.
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
Non è consentito all'affidatario sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il committente, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di questi ultimi. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14 del presente contratto.

Nulla è dovuto al soggetto gestore per le attività non effettuate; la relativa quota di compenso verrà pertanto detratta dal computo mensile.

Art. 7 Subappalto e divieto di cessione del contratto
Considerata la rilevanza del contenuto relazionale e socio-assistenziale del servizio non è consentito il subappalto.
Il contratto non può essere altresì ceduto, totalmente o parzialmente a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la stazione appaltante.

Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento
La SdS Area Pratese corrisponderà all'operatore economico le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel periodo
La corresponsione dell'importo avverrà quadrimestralmente, previa presentazione di regolari fatture elettroniche e previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e la gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico dovrà avvenire su conto corrente dedicato. Il CIG da indicare nella fatturazione è……...

Art. 10 - Verifiche di conformità
Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione dell'affidamento e nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione.
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni indette oltre che per la valutazione della conformità del servizio anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nella proposta progettuale.

Il soggetto gestore si impegna a presentare i documenti previsti dallo "*Strumento di accompagnamento all'implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali*" del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, capitolo 2 "*Esame dei contenuti del livello essenziale*", paragrafo 2.7 "*Modalità operative*" e in particolare:

- un registro presenze per ogni incontro;
- una relazione finale annuale articolata per ciascun modulo di supervisione svolto (supervisione di gruppo composto da Assistenti Sociale, supervisione individuale per Assistenti Sociali e supervisione di equipe organizzativo rivolta alle equipe interprofessionali);
- una relazione finale al termine del triennio, da effettuarsi entro un mese dal termine delle attività.

Art. 11 – Penalità
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente avviso, la Società della Salute invierà comunicazione scritta, a mezzo pec, con specifica

motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
In caso di contestazione, l'affidatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal committente o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il RUP applicherà una penale a seconda della gravità del fatto.
La Società della Salute si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- euro 1.500,00, per ogni sospensione, abbandono ingiustificato o mancata effettuazione del servizio senza giustificazione, né preavviso;
- euro 1.000,00, per l'impiego di un numero di operatori inadeguato rispetto a quelli indicati e offerti in sede di affidamento. Nel caso in cui non si proceda nei termini stabiliti si considera tale inadempienza come grave e se reiterata può comportare la risoluzione del contratto;
- euro 500,00, a mancata eliminazione di inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte del committente;
- euro 1.500,00, a mancata eliminazione di inconvenienti gravi dopo la formale segnalazione da parte dell'ente committente.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla Società della Salute mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente.

Art. 12 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza
La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con la SdS.

Art. 13 – Danni a persone o cose- Coperture assicurative
Qualora, nell'erogazione del servizio di cui al presente avviso, l'affidatario dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, o a terzi, sarà ritenuto unico responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo la SdS da ogni responsabilità.
Resta a carico dell'affidatario il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa.
L'affidatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la SdS) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del contratto, Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro.
Il committente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle copertura assicurativa stipulate dall'operatore economico.
Qualora l'affidatario fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alla stessa con la quale la compagnia assicuratrice attesta che la garanzia assicurativa deve intendersi operante anche per il servizio oggetto del presente avviso.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per inadempimento
E' fatta salva la facoltà della SdS di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'affidatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, la SdS potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.
La SdS potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. previa comunicazione scritta all'affidatario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'affidatario;
b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 11 del presente contratto;
c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario;
d) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
e) mancata sostituzione di collaboratori che risultassero inadeguati;
f) grave danno all'immagine della SdS;
g) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
h) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al committente che non consentono la prosecuzione del servizio;
i) nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per la SdS di affidare il servizio ad altro soggetto.
All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario senza bisogno di diffide formali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la SdS avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'affidatario, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per le relative giustificazioni.

Art. 15 Variazioni della ragione sociale
L'affidatario dovrà comunicare alla SdS qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale del soggetto aggiudicatario indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..). La SdS non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 16 Cauzione definitiva
L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, ha presentato a garanzia delle obbligazioni assunte al momento della stipula del contratto, idonea cauzione definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal dall'art.117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Privacy
Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni in materia di Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Reg. UE 2016/679 (RGPD -Regolamento Generale Protezione Dati).

Art. 18 – Rispetto del Codice di Comportamento
Il soggetto gestore è tenuti a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Area Pratese con Delibera di Giunta Esecutiva n. 10 del 15/04/2024, sottoscritto per accettazione in fase di affidamento. La violazione del Codice di Comportamento da parte del soggetto gestore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 19 - Imposta di registro e di bollo
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 20 - Spese contrattuali
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 21 Controversie
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Prato.

Art. 22 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Prato, _____

Per la Società della Salute Area Pratese _____

Per il soggetto gestore_____-Rappresentante Legale

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Per la Società della Salute Area Pratese_____

Per il soggetto gestore _____-Rappresentante Legale